



# COMUNE DI ROCCA PIETORE

Provincia di Belluno

Via Capoluogo n.2 – CAP 32020 – tel. 0437 721178 – Fax 0437 721637 –

E-MAIL: rocca.pietore@agordino.bl.it

## ORDINANZA N. 1828

### REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' ABITATO DI "SOTTOGUDA".

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**CONSIDERATO** che la strada principale, di proprietà comunale, che attraversa l'abitato di "Sottoguda", nei periodi di maggior afflusso turistico, è interessata da un notevole traffico veicolare e pedonale, in particolare di visitatori dell'area di attrazione naturalistica denominata "Serrai di Sottoguda";

**VISTO** che in tale località sono stati realizzati appositi parcheggi per consentire ai visitatori di recarsi presso l'area naturalistica;

**RITENUTO** di dover tutelare la pubblica incolumità dei pedoni che si recano ai parcheggi e alla piazzola in località "La Värda", area di ingresso nella zona naturalistica dei "Serrai di Sottoguda", ed anche di disciplinare la circolazione delle autovetture che usufruiscono del parcheggio;

**VISTE e RICHIAMATE** le precedenti ordinanze relative alla stessa località:

- n.743/1998 "Adozione sistema di rallentamento della velocità centro abitato di Sottoguda";
- n.978/2002 "Istituzione di divieto di sosta, di sosta regolamentata, di zona a traffico limitato, ecc.";
- n.1100/2007 "disciplina della circolazione stradale-limitazione al traffico veicolare e pedonale lungo strada com.le denominata "Serrai di Sottoguda""
- n.1801/2010 "adozione provvedimenti viabilistici loc. Sottoguda" (divieto di transito per autobus e veicoli sup.3,5 tonnellate);

**CONSIDERATO** che la pubblicazione del presente atto è rivolta alla generalità delle persone;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 05.08.2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" ed in particolare gli articoli 5/3°, 6/4°, 7/3° e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 16.12.1992, n.495 (regolamento di attuazione del nuovo codice della strada);

**VISTO** il Decreto legislativo 18.08.2000 n.267;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Rocca Pietore;

#### ORDINA

- 1) **DI ISTITUIRE** il senso unico di circolazione con direzione: accesso ai parcheggi – area parcheggi – uscita parcheggi con direzione obbligatoria a sinistra - , come meglio indicato nell'allegato n.1;
- 2) **DI ISTITUIRE** il divieto di transito ai mezzi motorizzati nel tratto di strada dall'uscita dei parcheggi fino alla località "La Värda", come indicato nell'allegato n.1;

- 3) I divieti e gli obblighi di cui ai punti 1) e 2) non sono rivolti a coloro che devono accedere alle abitazioni o per motivi di carico e scarico merci o per motivi agricolo-forestali, nonché ai mezzi pubblici, di pubblico servizio, di soccorso e di pubblica sicurezza ed ai mezzi opportunamente autorizzati e si intendono implicitamente sospesi nei periodi di eventuale apertura al traffico veicolare dell'area naturalistica "Serrai di Sottoguda" da parte del Comune;
- 4) Nei periodi in cui il transito fino ai parcheggi sia particolarmente intenso o nei casi di occupazione parziale della sede stradale regolarmente autorizzata (es.mercato, manifestazioni) o per motivi di pubblica sicurezza, il personale della polizia locale è incaricato a modificare temporaneamente i divieti ed obblighi sopra esposti, con l'utilizzazione anche di altri accessi pubblici, secondo le esigenze straordinarie del caso, tramite apposizione di relativa segnaletica verticale o con la presenza degli agenti sul posto;
- 5) **DI REGOLAMENTARE** la sosta sui parcheggi interessati dal senso unico di marcia mediante l'obbligo di apposizione di disco orario con sosta consentita per massimo **ore 3 (tre) dalle ore 8.00 alle ore 20.00** nei periodi **dal 1° LUGLIO al 31 AGOSTO compresi e dal 20 DICEMBRE al 6 GENNAIO compresi**;
- 6) **DI ISTITUIRE** sugli stessi parcheggi n.2 posti riservati alle persone invalide e portatrici di handicap;
- 7) **DI ISTITUIRE** il limite massimo di velocità a **30 chilometri/ora** su tutta la viabilità dell'abitato di "Sottoguda";
- 8) **DI ISTITUIRE** il divieto di accesso a caravan e autocaravan su tutta la viabilità dell'abitato di "Sottoguda";
- 9) **DI REVOCARE** l'ordinanza del Sindaco n.743 del 10.08.1998 relativa ai dossi artificiali di rallentamento.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio e la collocazione della prescritta segnaletica stradale per ciascuno dei casi indicati.

#### **Avverte**

- che responsabile del procedimento è il funzionario responsabile sottoscritto;
  - che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;
  - che eventuali interessati possono presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- Si comunicò:
- all'Ufficio di Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri di Caprile;

#### **Avverte altresì**

Che avverso il presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla data di affissione all'albo pretorio del Comune, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'art.74 del DPR 495/92.

Il personale preposto al servizio di polizia stradale di cui all'art.12 del Dec.Leg.vo 30.04.1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" è incaricato di far osservare il presente provvedimento.

ALLEGATI: n.1 elaborato tecnico.

Rocca Pietore, li 05 agosto 2010.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
f.to geom. Loris Fersuoch